



**CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
PSICOBIOLOGIA E NEUROSCIENZE COGNITIVE**

Classe LM-51 - PSICOLOGIA

REGOLAMENTO DIDATTICO

TITOLO I. FINALITA'	
Art. 1. Finalità	2
TITOLO II. MODALITA' DI ACCESSO AL CORSO DI LAUREA	2
Art. 2 – Norme relative all'accesso	2
Art. 3 Modalità di ammissione	3
Art. 4 Trasferimenti e passaggi	4
TITOLO 3. ORDINAMENTO DIDATTICO	4
Art. 5 – Organizzazione della didattica	4
Art. 6 – Frequenza e iscrizione agli anni successivi	6
Art. 7 – Tipologia degli esami e delle verifiche di profitto.....	6
Art. 8 - Composizione delle commissioni d'esame	6
Art. 9 – Tirocinio Pratico Valutativo - TPV	7
Art. 10 – Prova finale	8
Art. 11 - Termini e modalità di attribuzione e di consegna della tesi di Laurea.....	9
Art. 12 - Conseguimento della Laurea Magistrale	10
Art. 13 – Valutazione e coordinamento del carico didattico	10
Art. 14 – Valutazione della didattica	10
Art. 15 – Sito WEB	10
Art. 16 – Norme finali	10
ALLEGATO 1	11
ALLEGATO 2	11



TITOLO I. FINALITÀ'

Art. 1. Finalità

1. Il corso di Laurea Magistrale in “Psicobiologia e Neuroscienze Cognitive” afferisce alla Classe delle Lauree Magistrali in Psicologia (LM-51) ed è incardinato nel Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Parma.
2. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo, disciplina l’articolazione dei contenuti e le modalità organizzative di funzionamento del Corso di Laurea Magistrale in “Psicobiologia e Neuroscienze Cognitive”.
3. La scheda dell’offerta formativa, comprensiva degli obiettivi formativi, è riportata nell’Allegato 1.
4. Il piano ufficiale degli studi è riportato nell’Allegato 2.

TITOLO II. MODALITÀ' DI ACCESSO AL CORSO DI LAUREA

Art. 2 – Norme relative all’accesso

1. Costituisce titolo di ammissione la laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24, ord. DM 270) o in Scienze del comportamento e delle relazioni interpersonali e sociali (previgente ord. DM 509). Potranno accedere al Corso di laurea Magistrale in Psicobiologia e Neuroscienze Cognitive anche coloro abbiano conseguito una laurea o un diploma triennale o una laurea quinquennale o altro titolo acquisito all'estero riconosciuto idoneo purché abbiano acquisito sufficienti competenze di base nelle Scienze Psicologiche, quantificate dal raggiungimento di almeno 88 CFU in almeno sei diversi settori disciplinari M-PSI (da M-PSI/01 a M-PSI/08). Ulteriori requisiti di ammissione potranno essere definiti dal Corso di Laurea Magistrale per ogni anno accademico.
2. L’ammissione non prevede la possibilità di debiti formativi per studenti che non siano in possesso della Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche.
3. Ai sensi degli art. 1 e 3 della Legge 163/2021 per il conseguimento della laurea magistrale in Psicologia - classe LM-51 abilitante all'esercizio della professione di Psicologo, sarà verificata l'acquisizione di parte delle attività formative professionalizzanti, fino a 10 CFU, presso i corsi di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche - classe L-24. Ai sensi dell’Art. 2 commi 6 e 7 del D. Interministeriale 654 del 5 luglio 2022, ai fini dell’iscrizione al corso di laurea magistrale abilitante LM-51 in Psicobiologia e Neuroscienze Cognitive, coloro che hanno conseguito la laurea in Scienze e tecniche psicologiche classe L-24, in base all’ordinamento previgente, e che non hanno svolto le attività formative professionalizzanti corrispondenti ai 10 CFU di cui al comma 5, potranno chiedere il riconoscimento di attività svolte e certificate durante il corso di laurea triennale, relativamente a:



- a) attività, svolte individualmente o in piccoli gruppi, finalizzate all'apprendimento di metodi, strumenti e procedure, relativi ai contesti applicativi della psicologia;
 - b) esperienze pratiche, laboratori, simulazioni, role playing, stesura di progetti, svolti individualmente o in piccoli gruppi, concernenti strumenti, metodi e procedure finalizzate allo sviluppo delle conoscenze necessarie ad operare nei contesti in cui intervengono gli psicologi.
4. In mancanza, totale o parziale, del riconoscimento dei CFU di cui all'Art. 2 comma 6 del DI 654 del 5 luglio 2022, i laureati triennali potranno acquisire i CFU di tirocinio mancanti in aggiunta ai 120 CFU della laurea magistrale.
 5. I requisiti per l'accesso al Corso di Laurea Magistrale in Psicobiologia e Neuroscienze Cognitive sono resi pubblici annualmente nel Manifesto degli Studi, nel Bando per l'ammissione pubblicato nel sito del Corso di Laurea Magistrale e durante l'Open Day.
 6. Il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale può annualmente modificare i criteri di ammissione, in accordo con la normativa vigente. Tali criteri saranno resi noti nel Manifesto degli Studi.

Art. 3 Modalità di ammissione

1. Il corso di Laurea Magistrale in Psicobiologia e Neuroscienze Cognitive è un corso ad accesso libero. L'ammissione è vincolata al rispetto di tutti i requisiti di ammissione pubblicati nel Manifesto degli Studi dell'anno accademico di riferimento.
2. Per coloro che non siano in possesso di una laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche o in Scienze del comportamento interpersonale e sociale, ai fini del raggiungimento degli 88 CFU in almeno sei diversi SSD M-PSI che costituiscono requisito curriculare di ammissione (Art. 8) potranno essere conteggiati anche i CFU di SSD M-PSI acquisiti attraverso il superamento di corsi singoli, erogati presso un qualsiasi Ateneo italiano, che vedano attribuito un voto di profitto in trentesimi.
3. Per il raggiungimento degli 88 CFU in almeno sei diversi SSD M-PSI di cui al punto 2, il candidato all'ammissione può anche chiedere che vengano convalidate attività svolte nell'ambito di percorsi di livello non universitario o di seminari (ad esempio: FSE, IFTS...), purché si tratti, come prevede la normativa, di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post – secondario, alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l'università, che siano state tenute da docenti adeguatamente qualificati, per le quali sia stata sostenuta con successo una prova di verifica finale con relativo voto in trentesimi, e la cui articolazione consenta di individuare il SSD e la quantità di impegno dello studente ai fini della determinazione di CFU (DM509/99, 5.7). La richiesta di convalida ai fini di ammissione di tali attività deve essere inoltrata, prima dell'immatricolazione, al Consiglio di Corso di Laurea, secondo le modalità indicate annualmente nel Manifesto degli Studi.
4. Ai fini dell'iscrizione al corso di laurea magistrale abilitante LM-51 in Psicobiologia e Neuroscienze Cognitive, coloro che non abbiano conseguito un titolo di laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche e che nel pregresso percorso formativo non abbiano svolto attività formative professionalizzanti alla professione di Psicologo corrispondenti a 10 CFU, possono chiedere il



riconoscimento di attività svolte e certificate durante il corso di laurea triennale (Art. 2, punto 3). In mancanza, totale o parziale, del riconoscimento dei CFU, i laureati triennali acquisiscono i CFU di tirocinio mancanti in aggiunta ai 120 CFU della laurea magistrale.

5. La commissione valuta la concessione di trasferimenti e passaggi da altri corsi di laurea e la convalida di esami sostenuti in altri corsi di laurea in misura non superiore a 16 CFU.

Art. 4 Trasferimenti e passaggi

1. Non si accettano trasferimenti né passaggi né opzioni da precedenti ordinamenti didattici alla classe LM-51 e 58/S.
2. Gli studenti eventualmente iscritti ad altro Corso di Laurea Magistrale dell'Università di Parma, in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al Corso di laurea in Psicobiologia e neuroscienze cognitive, che intendano effettuare un passaggio di corso, dovranno utilizzare la procedura descritta nel Manifesto degli Studi e nel Bando di ammissione pubblicato ogni a.a. nel sito del Corso di laurea.
3. Si accettano domande di trasferimento da studenti provenienti da corsi di Laurea Magistrali di altro Ateneo, purché in grado di dimostrare il possesso, nel curriculum pregresso, dei requisiti richiesti per l'immatricolazione all'a.a. di riferimento.
4. Si accettano solo domande di trasferimento e di passaggio di studenti in corso.
5. Possono fare richiesta di ammissione diretta al II anno di corso gli studenti in possesso dei requisiti indicati per ogni a.a. nel Manifesto degli studi e nel Bando per l'accesso pubblicato nel sito del Corso di Laurea Magistrale, purché abbiano conseguito nella precedente carriera Magistrale almeno 50 CFU in settori scientifico-disciplinari presenti nell'offerta formativa del I anno del Piano di Studi dell'a.a. per cui si chiede l'immatricolazione al II anno.

TITOLO 3. ORDINAMENTO DIDATTICO

Art. 5 – Organizzazione della didattica

1. L'ordinamento didattico è formulato con riferimento ai crediti formativi universitari (CFU) secondo la normativa vigente.
2. La durata normale del corso di Laurea Magistrale è di due anni. Ogni anno accademico comprende di norma 60 crediti.
3. Per conseguire la Laurea Magistrale lo studente deve avere acquisito almeno 120 crediti.
4. Ad ogni credito formativo corrispondono 25 ore di lavoro per studente, ivi comprese le ore di lezione e di studio individuale. Per le lezioni frontali previste nel piano di studio, a ogni CFU corrispondono 7 ore di lezione frontale. A ogni CFU di tirocinio corrispondono 25 ore di attività formativa.
5. Ogni anno di corso è articolato in due periodi di attività didattica, della durata di almeno 10 settimane ciascuno, separati da periodi di verifiche del profitto degli studenti.



6. Per il conseguimento dei crediti formativi relativi ad attività di tirocinio pratico valutativo (TPV) e ad altre attività utili all'inserimento nel mondo del lavoro, ogni studente dovrà fare domanda per essere assegnato a sedi precedentemente convenzionate con l'Ateneo o strutture dipartimentali dell'Ateneo. La frequenza a tali attività è obbligatoria. Le attività di TPV sono monitorate e promosse dalla Commissione Tirocini Integrata Università-Ordine (ex. Art. 2, c. 12 del D. Interm. n. 654/2022), composta da docenti dell'Ateneo e da uno o più membri designati dall'Ordine territorialmente competente del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione, d'intesa con la sede universitaria, con il fine di concretizzare quanto previsto dal D. Interm. 564/2022, art. 12 c. 12, riguardo la "collaborazione con l'Ordine professionale territorialmente competente" per "le modalità di svolgimento delle attività di TPV, di selezione e convenzione degli enti esterni e dei tutor", e in analogia a quanto previsto dall'art. 1 comma 2 del D.M. 239/92.
7. I programmi degli insegnamenti e delle altre attività formative, nonché il calendario degli esami e le date di scadenza, vengono resi pubblici annualmente.
8. I crediti liberi (a scelta dello studente) devono essere scelti entro la data stabilita annualmente dalla Segreteria Studenti per la presentazione dei Piani di Studio. All'atto dell'immatricolazione, allo studente è automaticamente attribuito un Piano di Studio, che costituisce il Piano di Studio statutario: successivamente, entro le scadenze indicate dalla Segreteria Didattica, lo studente dovrà completare il proprio Piano di Studio con l'indicazione delle attività a scelta. Il diritto dello studente di sostenere prove di verifica relative a una attività formativa è subordinato alla presenza dell'attività stessa nell'ultimo Piano di Studio approvato.
9. I crediti liberi scelti dai singoli studenti per insegnamenti offerti da altro corso di Laurea potranno essere esaminati e valutati dal Consiglio di Corso di Laurea Magistrale.
10. È possibile l'inserimento di CFU sovrannumerari nel Piano di Studi, fino a un massimo di otto, a copertura dei CFU di libera scelta (TAF D), per un numero massimo di esami a scelta pari a tre. I voti ottenuti negli insegnamenti sovrannumerari partecipano alla media ponderata.
11. In casi eccezionali è possibile modificare la scelta dei crediti liberi, previa autorizzazione del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale.
12. Il Corso di Laurea promuove azioni specifiche volte a migliorare il livello di internazionalizzazione dei percorsi formativi, anche attraverso l'inserimento di periodi di studio all'estero sulla base di rapporti convenzionali di scambio con università presso le quali esista un sistema di crediti riconducibile al sistema European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS). Gli studenti possono candidarsi alle attività illustrate nel Bando Unico per la Mobilità Internazionale a fini di studio, che raccoglie tutte le opportunità di mobilità per studio sia all'interno del Programma Europeo ERASMUS+ che all'interno del Programma di Ateneo OVERWORLD, e a quelle proposte nel Bando Unico per la Mobilità Internazionale a fini di Tirocinio, che offre contributi finanziari per svolgere un periodo di tirocinio presso imprese europee ed extraeuropee.
13. Ai fini delle richieste di convalida di esami successive all'immatricolazione, possono essere considerate attività svolte nell'ambito di percorsi di livello non universitario o seminari (ad esempio, FSE, IFTS...) esclusivamente nel caso in cui si tratti, come prevede la normativa (DM509/99, 5.7), di conoscenze e abilità



maturate in attività formative di livello post - secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l'università, che siano state tenute da docenti adeguatamente qualificati, per le quali sia stata sostenuta con successo una prova di verifica finale, e la cui articolazione consenta di individuare il SSD e la quantità di impegno dello studente ai fini della determinazione di CFU

Art. 6 – Frequenza e iscrizione agli anni successivi

1. La frequenza alle lezioni frontali non è obbligatoria. La frequenza alle attività di TPV è obbligatoria, e deve essere quotidianamente registrata e controfirmata dal Tutor di tirocinio sul predisposto libretto.
2. Non sono previsti vincoli per l'ammissione agli anni successivi al primo.
3. Lo studente che non consegue il titolo al termine del secondo anno viene iscritto come fuori corso.

Art. 7 – Tipologia degli esami e delle verifiche di profitto

1. Gli esami di profitto sono individuali e possono avere forma orale, scritta, pratica, oppure mista.
2. L'esame di profitto può essere la conclusione di un processo valutativo sviluppato durante il corso d'insegnamento attraverso prove intermedie. La validità dei programmi d'esame è definita da ogni docente e pubblicata nel Syllabus.
3. Indipendentemente dalle modalità di accertamento della preparazione, allo studente verrà assegnato un voto per ciascun insegnamento del piano di studi, a eccezione dell'esame di lingua Inglese, per cui è prevista l'attribuzione di una idoneità.
4. Il voto è espresso in trentesimi. L'esame si intende superato se lo studente ottiene una votazione pari o superiore a diciotto trentesimi. La commissione all'unanimità può concedere la lode. Ai fini della media ponderata, il voto di trenta trentesimi e lode è conteggiato come trentuno.
5. Per quanto riguarda le attività di tirocinio e altre attività utili all'inserimento nel mondo del lavoro, previste dal piano di studi, l'acquisizione dei crediti verrà verbalizzata come idoneità, a seguito della verifica delle presenze registrate su un apposito libretto.
6. Durante l'anno accademico, per ogni insegnamento si svolgono tre sessioni d'esame (estiva: 15 giugno - 31 luglio, autunnale: 1 agosto -30 settembre; straordinaria: 1-28 febbraio); gli appelli devono essere distanziati di almeno due settimane e non possono essere meno di sette nell'intero anno accademico. Lo studente in regola con l'iscrizione può partecipare a tutti gli appelli di tutti gli esami.
7. Informazioni dettagliate su contenuti, programmi e modalità di valutazione di ogni insegnamento sono reperibili nel Syllabus di Ateneo (<https://www.unipr.it/node/22357>) e sono pubblicate nel sito del Corso di Laurea Magistrale, sezione Studiare (<https://corsi.unipr.it/it/cdlm-pnc/insegnamenti-e-piano-degli-studi>)

Art. 8 - Composizione delle commissioni d'esame

La proposta della nomina delle commissioni per gli esami di profitto spetta al Presidente del Consiglio di Corso di Studio. Le commissioni sono presiedute dal coordinatore del corso integrato o dal titolare dell'insegnamento o in caso di suo impedimento da altro docente titolare di materie affini nominato dal Presidente del Consiglio di Corso.



Le commissioni d'esame sono composte dal Presidente e da uno o più membri scelti fra gli altri professori ufficiali del corso, i ricercatori ed i cultori della materia nominati dal Consiglio di Corso. La sottoscrizione del verbale telematico viene effettuata dal solo Presidente di Commissione. Gli esami sono pubblici e la composizione delle commissioni è resa nota all'inizio di ogni anno accademico.

Art. 9 – Tirocinio Pratico Valutativo - TPV

1. Nell'ambito delle attività formative professionalizzanti previste per la classe di laurea magistrale in Psicologia, 20 crediti formativi universitari (di seguito, CFU) sono acquisiti con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo (TPV) interno ai corsi di studio.
2. Il TPV si sostanzia in attività pratiche contestualizzate e supervisionate, che prevedono l'osservazione diretta e l'esecuzione di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale. Tali competenze si riferiscono agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica.
3. Le specifiche attività del TPV sono definite all'interno degli ordinamenti didattici, considerando anche l'area specialistica delle attività psicologiche a cui la laurea magistrale si riferisce.
4. Le attività di TPV sono svolte in contesti operativi, per un numero minimo di 14 CFU, presso qualificati enti esterni convenzionati con le università. Parte di tali attività è svolta presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale. Se tali strutture non possono assicurare l'adeguata ed effettiva disponibilità al loro interno di servizi di psicologia e dei relativi tutor, il predetto TPV può essere svolto interamente presso gli altri enti esterni convenzionati con le università.
5. Le ulteriori attività formative professionalizzanti, pari a 10 CFU, sono svolte durante i corsi di laurea in Scienze e tecniche psicologiche - classe L-24. Coloro che non hanno svolto le attività formative professionalizzanti corrispondenti a 10 CFU potranno chiedere il riconoscimento di attività svolte e certificate durante il corso di laurea triennale come indicato nell'Art. 2. In mancanza, totale o parziale, del riconoscimento dei 10 CFU di tirocinio nella pregressa carriera, i laureati triennali potranno acquisire i CFU di tirocinio mancanti in aggiunta ai 120 CFU della laurea magistrale.
6. La formazione degli studenti che svolgono le attività di TPV e la valutazione delle stesse è affidata a professionisti / docenti-tutor, iscritti all'Ordine professionale da almeno tre anni, le cui attività formative e valutative si svolgono in base a quanto previsto per la didattica tutoriale dai regolamenti didattici dei corsi di studio.
7. Ai fini della valutazione del tirocinante, il tutor compila un libretto nel quale esprime un giudizio sulle competenze dello studente relative al «saper fare e al saper essere psicologo», riferite a: valutazione del caso; uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un'analisi del caso e del contesto; predisposizione di un intervento professionale teoricamente



fondato e basato sulle evidenze; valutazione di processo e di esito dell'intervento; redazione di un report; restituzione a paziente / cliente / utente / istituzione / organizzazione; stabilire adeguate relazioni con pazienti / clienti / utenti / istituzioni / organizzazioni; stabilire adeguate relazioni con i colleghi; comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti.

8. Con la compilazione del libretto, il tutor rilascia inoltre una formale attestazione della frequenza alle attività proposte. Il TPV è superato mediante il conseguimento di un giudizio conclusivo d'idoneità.

Art. 10 – Prova finale

1. Ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, l'esame finale per il conseguimento della laurea magistrale in Psicobiologia e Neuroscienze Cognitive - classe LM-51 abilita all'esercizio della professione di psicologo.
2. Gli studenti del corso di laurea magistrale in Psicobiologia e Neuroscienze Cognitive, conseguito il giudizio di idoneità delle attività di tirocinio pratico valutativo (TPV) pari a 30 CFU di attività formative professionalizzanti nell'intero percorso formativo (triennale e/o magistrale), sono ammessi a sostenere l'esame finale, comprensivo della prova pratica valutativa (PPV), che precede la discussione della tesi di laurea (Art. 1 comma 1 del D.Interm. n. 654 del 05/07/2022).
3. Chi consegua una valutazione negativa delle attività di tirocinio ripete il TPV, o parte di esso, fino ad acquisire il predetto giudizio d'idoneità ai fini della partecipazione all'esame finale abilitante. In tal caso, resta comunque salvo il riconoscimento della parte di attività professionalizzanti eventualmente effettuata durante il corso di studio della classe L-24.
4. La PPV valuta le competenze professionali acquisite con il tirocinio interno al Corso di studio, accertando il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione, che precede la discussione della tesi di laurea. La PPV è finalizzata all'accertamento delle capacità del candidato di riflettere criticamente sulla complessiva esperienza di tirocinio e sulle attività svolte, anche alla luce degli aspetti di legislazione e deontologia professionale, dimostrando di essere in grado di adottare un approccio professionale fondato su modelli teorici e sulle evidenze.
5. Ai fini dell'accertamento del livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione, la commissione giudicatrice della PPV ha composizione paritetica ed è composta da almeno quattro membri. I membri della commissione giudicatrice sono, per la metà, docenti universitari uno dei quali con funzione di Presidente, designati dal Dipartimento a cui afferisce il corso, e, per l'altra metà, membri designati dal Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, sentiti gli Ordini professionali di riferimento, iscritti da almeno cinque anni al relativo Albo professionale.
6. La prova, in modalità orale, è unica e verte sull'attività svolta durante il TPV e sui legami tra teorie/modelli e pratiche professionali, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale. La valutazione ha ad oggetto l'acquisizione delle competenze di cui all'Art. 5, le capacità di mettere in evidenza i legami tra teorie/modelli e la pratica svolta durante il tirocinio, nonché la conoscenza del codice deontologico degli psicologi.



7. La PPV è superata con il conseguimento da parte dello studente di un giudizio di idoneità, che consente di accedere alla discussione della tesi di laurea.
8. La tesi di laurea per il conseguimento della Laurea Magistrale consiste nella redazione e pubblica discussione, di fronte ad apposita commissione (Commissione di Laurea Magistrale), di una dissertazione scritta, concordata con un docente del Corso di Studio (relatore), inquadrata nell'ambito di uno degli insegnamenti previsti nel Piano degli studi e sviluppata con un apporto personale significativo da parte del laureando. La dissertazione scritta (tesi di laurea) consiste in un elaborato approfondito e originale, in lingua italiana o inglese, che può riguardare un'analisi critica della letteratura relativa a uno specifico ambito di studio, oppure una ricerca empirica svolta direttamente dal candidato. In tutti i casi, la preparazione dell'elaborato richiede la scelta ragionata di un tema rilevante, la comprensione critica della maggior parte della letteratura internazionale sul tema prescelto, l'utilizzo autonomo degli strumenti di raccolta dei dati, sia teorici sia empirici, la rielaborazione personale e originale del tema prescelto. Nella prova finale il candidato deve dimostrare padronanza degli argomenti, capacità di operare in modo autonomo e adeguata capacità di comunicazione.
9. La Commissione della tesi di Laurea Magistrale (Commissione di Esame di Laurea Magistrale) è composta da almeno cinque membri, la maggioranza dei quali deve essere costituita da docenti di ruolo, ed è nominata dal Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.
10. La Commissione di Laurea Magistrale valuterà in modo complessivo la preparazione del candidato, tenendo conto dell'intera carriera universitaria e del lavoro relativo alla preparazione e presentazione della tesi.
11. Per poter accedere alla prova finale lo studente dovrà avere svolto, con esito positivo ed entro la data definita dal Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in accordo con la Segreteria Studenti, tutte le attività previste nel piano di studi ufficiale per un totale di almeno 112 crediti. Dovrà, inoltre, aver superato con esito positivo l'esame relativo al Tirocinio Pratico Valutativo, ovvero la Prova Pratica Valutativa.
12. Per ciascun anno accademico sono previste tre sessioni di esami di Laurea Magistrale: estiva (luglio), autunnale (ottobre-novembre), straordinaria (marzo- aprile).

Art. 11 - Termini e modalità di attribuzione e di consegna della tesi di Laurea.

1. Il relatore della tesi di Laurea Magistrale deve essere un docente di un insegnamento ufficiale del Corso di Studio all'atto della assegnazione della tesi, oppure un docente di un insegnamento previsto nel piano di studi dello studente. Richieste di assegnazione di tesi ad altri docenti devono essere approvate dal Consiglio di Corso di Laurea Magistrale.
2. Entro la data stabilita dal Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in accordo con la Segreteria Studenti, il candidato deve presentare la domanda di ammissione all'esame di laurea e la documentazione di tipo amministrativo richiesta.



Art. 12 - Conseguimento della Laurea Magistrale

1. La votazione viene espressa in centodecimi. Viene riconosciuto un punto aggiuntivo per le tesi svolte in tutto o in parte all'estero, il cui relatore sia un docente del corso di laurea. Viene riconosciuto un punto aggiuntivo per l'aver svolto la funzione di Rappresentante degli Studenti negli Organi e negli Organismi di Ateneo.
2. Il punteggio attribuito viene sommato alla media ponderata dei voti d'esame, riscalata in centodecimi, per calcolare il voto finale. Il voto minimo per superare l'esame di laurea è 66/110. Se il punteggio attribuito all'esame di laurea sommato alla media riscalata in centodecimi è pari o superiore a 112/110, alla tesi può essere attribuita la dignità della lode, sulla base della qualità del lavoro svolto. La lode può essere proposta da uno qualsiasi dei membri della commissione e va approvata all'unanimità dalla commissione. L'evidenza di plagio costituisce motivazione sufficiente per la bocciatura.

Art. 13 – Valutazione e coordinamento del carico didattico

Il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale attua iniziative per la valutazione e il monitoraggio del carico didattico di lavoro per gli studenti, al fine di garantire un'adeguata corrispondenza tra crediti formativi attribuiti alle diverse attività formative e il carico effettivo di lavoro.

Art. 14 – Valutazione della didattica

Con l'obiettivo di verificare l'efficacia della didattica e di migliorare la qualità e i servizi a essa connessi, gli studenti sono chiamati ad esprimere, mediante apposita scheda e in forma anonima, una valutazione per ogni corso frequentato, sia sull'organizzazione generale del corso (strumenti ed ausili didattici, carico di lavoro, conoscenze acquisite), sia sul docente (capacità didattiche, puntualità e continuità delle lezioni, disponibilità).

Art. 15 – Sito WEB

Il corso di Laurea Magistrale in "*Psicobiologia e Neuroscienze Cognitive*" dispone di un sito WEB raggiungibile a partire dal seguente indirizzo: <https://corsi.unipr.it/cdlm-pnc>. Nelle pagine web del Corso di Laurea è possibile consultare l'Ordinamento Didattico, il Regolamento Didattico, il calendario di tutte le attività formative programmate, i programmi dei corsi corredati dell'indicazione dei libri di testo consigliati, l'orario di ricevimento dei singoli docenti.

Art. 16 – Norme finali

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto dell'Università di Parma, al Regolamento Didattico di Ateneo e al Regolamento del Dipartimento di Medicina e Chirurgia.
2. Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Corso di Laurea Magistrale del 08 giugno 2023, in attesa di approvazione dal successivo Consiglio di Dipartimento, e ha validità a partire dall'Anno Accademico 2023-2024.



3. Eventuali variazioni del presente Regolamento, in conformità con le norme vigenti e con i suddetti regolamenti, dovranno essere approvate dal Consiglio di Corso di Laurea Magistrale e dal Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia.

ALLEGATO 1

Scheda SUA / CdS

ALLEGATO 2

Piano dell'offerta formativa